

Codice A1707B

D.D. 13 aprile 2021, n. 326

**PSR 2014-2020. Operazioni 4,1,1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1. - Bandi di presentazione domande emanati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2019. Disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 342 del 3.06.2020 - Precisazioni dell'ambito di applicazione.**



**ATTO DD 326/A1700A/2021**

**DEL 13/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020. Operazioni 4,1,1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1. - Bandi di presentazione domande emanati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2019. Disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 342 del 3.06.2020 - Precisazioni dell'ambito di applicazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, recepita con D.G.R. n. 23-2324 del 20

novembre 2020;

considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro:

- l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;
- l'Operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da giovani agricoltori;
- l'Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" la quale prevede la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;
- l'Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole";

viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 885 del 22.12.2015 relativa all'apertura del bando Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 anno 2015;
- n. 210 del 05.04.2016 relativa all'apertura del bando Operazione 6.1.1 anno 2016;
- n. 169 del 23.02.2017 relativa all'apertura del bando Operazione 6.1.1 anno 2017;
- n. 300 del 06.04.2017 relativa all'apertura del bando progetto integrato Operazioni 6.1.1 e 4.1.2 anno 2017;
- n. 680 del 12.07.2017 relativa all'apertura del bando Operazione 4.1.1 anno 2017
- n. 1069 del 30.10.2017 relativa all'apertura del bando Operazione 6.4.1 anno 2017;
- n. 527 del 06.05.2019 relativa all'apertura del bando Operazione 6.1.1 anno 2019
- n. 528 del 06.05.2019 relativa all'apertura del bando Operazione 4.1.1 anno 2019;

viste le Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 relative alle disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le domande ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 342 del 3.06.2020 avente per oggetto: "Proroga termini scadenze previste in fase di istruttoria, di realizzazione o di rendicontazione delle domande di sostegno – unificazione dei termini per più domande di sostegno del medesimo beneficiario - Proroga termini sanzionatori";

tenuto conto che, relativamente ai bandi approvati con le sopra citate determinazioni dirigenziali, un significativo numero di imprese per le quali i progetti prevedono la realizzazione di specifici investimenti sono in fase di istruttoria, di realizzazione o rendicontazione;

preso atto del fatto che l'epidemia da Covid-19 insorta nell'anno 2020, oltre che una drammatica crisi sanitaria, ha determinato altresì, anche in conseguenza del blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative, una grave crisi economica generalizzata che ha investito anche il settore agroalimentare, rallentandone la produzione e lo sviluppo e determinando di conseguenza una situazione di potenziale rischio anche per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare della popolazione;

preso atto del fatto che (come evidenziato anche dalla nota del 25 marzo 2020 del Direttore della Giunta Regionale del Piemonte ai Direttori e Responsabili di Settore), vari provvedimenti nazionali (tra cui l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute in concerto con il Presidente della Regione Piemonte datata 23 febbraio 2020 ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a far data dal 23 febbraio 2020 ed, in particolare, quello emanato l'11 marzo

2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6), introducono disposizioni finalizzate a mitigare gli effetti della l'epidemia da Covid-19 sulla situazione economica attraverso sospensioni e dilazioni dei termini gravanti sulle imprese per la conclusione di procedimenti amministrativi di varia natura;

preso atto degli indirizzi espressi dalle strutture della Unione Europea:

1 - lettera del 19 marzo 2020 del Commissario Europeo Wojciechowski ai Ministri della Agricoltura degli Stati Membri della UE;

2 - lettera "Informazioni agli Stati membri sull'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia del virus da coronavirus nelle aree rurali" inviata alla Autorità di gestione del PSR del Piemonte dal Capo della Unità F.4 della Direzione Generale "Agriculture and Rural Development" della Commissione Europea;

che sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare, nella attuazione dei PSR medesimi, approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia;

tenuto conto della posizione assunta relativamente alla attuazione del primo pilastro della Politica Agricola Comune dal Coordinamento nazionale degli Organismi Pagatori (AGEA Coordinamento) con nota prot. 33417 del 15.05 2020 la quale segnala che a livello nazionale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non è dovuta l'applicazione di riduzioni in caso di ritardo negli adempimenti a carico dei beneficiari;

preso atto delle richieste presentate dalle Organizzazioni Professionali rappresentative del mondo agricolo, con note agli atti della direzione Agricoltura e Cibo e nel corso dei confronti in videoconferenza del Comparto Agricolo convocati dall'Assessore alla Agricoltura, in cui tra le altre cose si evidenzia la richiesta, di adeguare le disposizioni attualmente in vigore alla particolare situazione derivante dallo stato emergenziale sopra richiamato;

visto che nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa al coordinamento della applicazione alla Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1707A - Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile", mentre la gestione delle domande di sostegno rientra nelle competenze del Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" (ufficio istruttore);

ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra espresse, di fornire chiarimenti relativamente all'ambito di applicazione di alcune disposizioni contenute nei bandi di presentazione domande delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 emanati negli anni 2015, 2016, 2017, 2019 e di alcune disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 342 del 3.06.2020, precisando quanto segue:

1) Il bando 2019 della Operazione 6.1.1 (approvato con DD 527 del 6.05.2019) in caso di progetti integrati (presentazione da parte del medesimo beneficiario sia di una domanda relativa alla Operazione 6.1.1 che di una domanda relativa alla Operazione 4.1.1, per la realizzazione di investimenti facenti parte di un unico progetto di sviluppo aziendale) prevede che sia necessario, per il mantenimento del punteggio di priorità per i progetti integrati, che entrambe le domande risultino ammissibili e vengano realizzate dal beneficiario, ma che qualora la domanda di Operazione 4.1.1. sia ammissibile ma non possa essere finanziata per carenza di risorse pubbliche, possa essere ritenuta valida ai fini del mantenimento del punteggio di priorità per la Operazione 6.1.1 anche la realizzazione parziale degli investimenti previsti nella domanda di Operazione 4.1.1

medesima, purché vengano realizzati investimenti della stessa natura di quelli richiesti, sebbene di dimensioni ridotte e di caratteristiche più economiche.

E' opportuno precisare a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche nel caso in cui il beneficiario della Operazione 4.1.1 ha rinunciato a tale domanda (o non ha presentato la prescritta documentazione, omissione considerata rinuncia implicita) ma non nel caso in cui la domanda della Operazione 4.1.1 sia stata respinta dall'Ufficio istruttore per mancanza di requisiti, incongruità tecnica oppure per ricalcolo del punteggio di priorità sotto i 14 punti (limite minimo del bando).

2) La DD 342 del 3.06.2020 dispone una proroga straordinaria e stabilisce che detta proroga straordinaria non preveda l'applicazione delle sanzioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 e che qualora uno stesso beneficiario abbia in carico domande di sostegno sia sulla Operazione 4.1.1 che sulla Operazione 6.1.1, le scadenze degli adempimenti a carico del beneficiario previste dalle due operazioni vengano unificate posticipandole alla scadenza prevista dalla Operazione la cui ultimazione è più lontana nel tempo.

E' opportuno precisare a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche in riferimento alla Operazione 4.1.2 qualora uno stesso beneficiario abbia in carico domande di sostegno sia sulla Operazione 4.1.2 che sulla Operazione 6.1.1, poiché detta DD 342 del 3.06.2020 è relativa anche alla Operazione 4.1.2.

3) La citata DD 342 del 3.06.2020 prevede la possibilità per il responsabile del procedimento (Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" - ufficio istruttore) di eventualmente concedere una ulteriore proroga straordinaria ai beneficiari per l'ultimazione degli adempimenti su di loro gravanti di realizzazione o di rendicontazione degli interventi previsti nelle domande di sostegno ed ammessi, oppure per la presentazione di eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie, ulteriore proroga stabilita nel termine massimo di sei mesi dalla scadenza prevista in fase di istruttoria.

E' opportuno precisare a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche in riferimento al termine per richiedere il pagamento della prima rata del Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1 analogamente ai termini per richiedere il pagamento delle liquidazioni a saldo.

4) Il bando 2017 della Operazione 6.4.1, nel caso di domande di sostegno relative ad interventi per fattorie didattiche, prevede che non possa essere erogato il contributo a richiedenti non in possesso della iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche, da conseguire prima del pagamento del saldo.

E' opportuno precisare a questo proposito che, in considerazione delle difficoltà create dalla limitazione posta al movimento delle persone a seguito della epidemia Covid-19, che ha in molti casi impedito di organizzare i corsi di formazione necessari per l'iscrizione a tale Elenco regionale delle fattorie didattiche, il saldo potrà essere liquidato, in forma condizionata, anche ai soggetti che non hanno potuto frequentare i citati corsi di formazione, prevedendo che il controllo sulla avvenuta frequenza e sulla avvenuta iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche venga effettuato tramite un controllo ex post.

Considerato che il presente provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

## **IL VICEDIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23
- l.r. n. 7/2001

## **DETERMINA**

Per le considerazioni riportate in premessa, in riferimento al PSR 2014-2020, Operazioni 4,1,1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1, bandi di presentazione domande emanati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2019 ed alla Determinazione Dirigenziale n. 342 del 3.06.2020:

1) Il bando 2019 della Operazione 6.1.1 (approvato con DD 527 del 6.05.2019) in caso di progetti integrati (presentazione da parte del medesimo beneficiario sia di una domanda relativa alla Operazione 6.1.1 che di una domanda relativa alla Operazione 4.1.1, per la realizzazione di investimenti facenti parte di un unico progetto di sviluppo aziendale) prevede che sia necessario, per il mantenimento del punteggio di priorità per i progetti integrati, che entrambe le domande risultino ammissibili e vengano realizzate dal beneficiario, ma che qualora la domanda di Operazione 4.1.1. sia ammissibile ma non possa essere finanziata per carenza di risorse pubbliche, possa essere ritenuta valida ai fini del mantenimento del punteggio di priorità per la Operazione 6.1.1 anche la realizzazione parziale degli investimenti previsti nella domanda di Operazione 4.1.1 medesima, purché vengano realizzati investimenti della stessa natura di quelli richiesti, sebbene di dimensioni ridotte e di caratteristiche più economiche.

Si precisa a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche nel caso in cui il beneficiario della Operazione 4.1.1 ha rinunciato a tale domanda (o non ha presentato la prescritta documentazione, omissione considerata rinuncia implicita) ma non nel caso in cui la domanda della Operazione 4.1.1 sia stata respinta dall'Ufficio istruttore per mancanza di requisiti, incongruità tecnica oppure per ricalcolo del punteggio di priorità sotto i 14 punti (limite minimo del bando).

2) La DD 342 del 3.06.2020 dispone una proroga straordinaria e stabilisce che detta proroga straordinaria non preveda l'applicazione delle sanzioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 e che qualora uno stesso beneficiario abbia in carico domande di sostegno sia sulla Operazione 4.1.1 che sulla Operazione 6.1.1 (presentate ai sensi dei bandi emanati negli anni 2015, 2016 e 2017), le scadenze degli adempimenti a carico del beneficiario previste dalle due operazioni vengano unificate posticipandole alla scadenza prevista dalla Operazione la cui ultimazione è più lontana nel tempo.

Si precisa a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche in riferimento alla

Operazione 4.1.2 qualora uno stesso beneficiario abbia in carico domande di sostegno sia sulla Operazione 4.1.2 che sulla Operazione 6.1.1, poiché detta DD 342 del 3.06.2020 è relativa anche alla Operazione 4.1.2.

3) La citata DD 342 del 3.06.2020 prevede la possibilità per il responsabile del procedimento (Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" - ufficio istruttore) di eventualmente concedere una ulteriore proroga straordinaria ai beneficiari per l'ultimazione degli adempimenti su di loro gravanti di realizzazione o di rendicontazione degli interventi previsti nelle domande di sostegno ed ammessi, oppure per la presentazione di eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie, ulteriore proroga stabilita nel termine massimo di sei mesi dalla scadenza prevista in fase di istruttoria.

Si precisa a questo proposito che tale disposizione è applicabile anche in riferimento al termine per richiedere il pagamento della prima rata del Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1 analogamente ai termini per richiedere il pagamento delle liquidazioni a saldo.

4) Il bando 2017 della Operazione 6.4.1, nel caso di domande di sostegno relative ad interventi per fattorie didattiche, prevede che non possa essere erogato il contributo a richiedenti non in possesso della iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche, da conseguire prima del pagamento del saldo.

Si precisa a questo proposito che, in considerazione delle difficoltà create dalla limitazione posta al movimento delle persone a seguito della epidemia Covid-19, che ha in molti casi impedito di organizzare i corsi di formazione necessari per l'iscrizione a tale Elenco regionale delle fattorie didattiche, il saldo potrà essere liquidato, in forma condizionata, anche ai soggetti che non hanno potuto frequentare i citati corsi di formazione, prevedendo che il controllo sulla avvenuta frequenza e sulla avvenuta iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche venga effettuato tramite un controllo ex post.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

**IL VICEDIRETTORE**

Firmato digitalmente da Luisa Ricci